

Il ruolo del parlamentare nella Costituzione Repubblicana

L'articolo 67 della Costituzione stabilisce che "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".

In virtù di quanto consacrato in Costituzione, dunque, ciascun parlamentare della Repubblica esercita il proprio ruolo libero da vincoli di mandato provenienti, ad esempio, dai partiti politici di appartenenza.

L'assenza di un vincolo di mandato è principio cardine della nostra democrazia rappresentativa e si lega indissolubilmente a quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

Attraverso il combinato disposto degli articoli 1 e 67 della Costituzione viene dunque data consacrazione allo spirito democratico del nostro ordinamento: il popolo è sovrano ed esercita tale sovranità proprio attraverso l'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, quindi dei parlamentari, i quali proprio perché rappresentanti del popolo, della Nazione, non possono essere in alcun modo vincolati ad istanze e pressioni particolaristiche.

Si comprende dunque come la libertà, per il parlamentare, di poter partecipare ai lavori del Parlamento è sacra ed inviolabile.

Ebbene, con ricorso depositato il 7 gennaio 2022, alcuni deputati della Repubblica, tutti residenti nelle Regioni Sicilia o Sardegna, proponevano conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria).

Nella specie, la normativa oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso del cosiddetto super green pass, rilasciato unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente guarite, ferma restando l'esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche.

In sostanza, chi non possiede il cosiddetto super green pass non può accedere ai mezzi pubblici: e, dunque, i parlamentari residenti nelle Isole, senza super green pass, non possono accedere al Parlamento per partecipare ai lavori dell'Assemblea.

In termini più specifici, in virtù di detta normativa i parlamentari residenti nelle Isole privi di super green pass in questi giorni non possono partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica.

I parlamentari ricorrenti, dunque, lamentavano che:

- 1. la normativa oggetto del ricorso arreca un grave vulnus all'esercizio della funzione parlamentare, in specie nei suoi profili concernenti la partecipazione all'attività legislativa (compresa quella inerente alla conversione in legge dello stesso decreto**

- oggetto di conflitto e all'elezione del Presidente della Repubblica, per la quale il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali sono stati convocati il 24 gennaio 2022);
2. il Governo, con la suddetta normativa adottata mediante decreto-legge, viene ad invadere la funzione legislativa della quale il Parlamento è titolare, finendo per imporre una vaccinazione surrettizia, con modalità lesive dei parametri di cui all'art. 32 della Costituzione;
 3. la disposizione oggetto di conflitto determina un grave squilibrio fra i diversi poteri dello Stato, poiché con essa il Governo ha precluso ai ricorrenti ogni partecipazione all'attività legislativa;
 4. la normativa in oggetto è altresì in contrasto con l'art. 16 della Costituzione, poiché limita la libertà di circolazione nel territorio dello Stato per ragioni politiche, in quanto riconducibili alla libera scelta di non sottoporsi al vaccino contro il COVID-19;
 5. ad essere violato è inoltre l'art. 3 Cost., poiché le restrizioni imposte, fondandosi sullo status personale di soggetto vaccinato o guarito, determinerebbero una disparità di trattamento, con riflessi di ordine economico e sociale, nella fruizione di un servizio pubblico essenziale;
 6. infine, la disciplina oggetto di conflitto viola anche gli artt. 32 e 117, primo comma, Cost. in relazione «[a]i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, esplicitamente richiamati dall'art. 9 comma 9 del D.L. n. 52/2021, in quanto comporta l'introduzione surrettizia di un obbligo vaccinale senza alcuna certezza della sua utilità per la salute pubblica ed in presenza di un quadro di gravi e diffuse reazioni avverse, in contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale il prodotto vaccinale non deve incidere negativamente sullo stato di salute dei destinatari dell'obbligo, salvo che per le normali e tollerabili conseguenze;
 7. pertanto, la normativa in oggetto si pone in violazione degli articoli 1, 3, 16, 32, 67, 70, 71, 72 e 117 della Costituzione Repubblicana.

I ricorrenti invitavano dunque la Corte Costituzionale a sollevare davanti a sè questione di legittimità costituzionale della normativa censurata.

Ebbene, la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 15 del 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso sostenendo che non vi sarebbe alcuna lesione delle prerogative costituzionali del parlamentare poiché "la disposizione oggetto di conflitto, contenuta nel d.l. n. 229 del 2021, regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettività e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito, considerato il rilievo degli attuali impegni politico-parlamentari, dai competenti organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente" e che "eccede l'oggetto del presente conflitto, a causa del palese difetto di rilevanza, anche la sollecitazione rivolta a questa Corte, affinché il menzionato d.l. n. 229 del 2021 sia oggetto di un'autorimessione avente ad oggetto i plurimi profili di illegittimità costituzionale che i ricorrenti vi intravedono (ordinanza n. 256 del 2021)".

In sintesi, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il ricorso limitandosi a dire che la normativa impugnata non viola le prerogative parlamentari.

Ora, detta brevissima motivazione suscita a chi scrive non poche perplessità e ciò perché appare evidente che impedire al parlamentare di partecipare ai lavori parlamentari perché privo di super green pass costituisce un'indubbia limitazione della libertà del parlamentare medesimo, costretto in via di fatto a sottoporsi a vaccinazione per poter esercitare la propria

funzione: il fatto che la normativa non vada a colpire solo i parlamentari residenti nelle isole non esclude che riguardi anche i parlamentari residenti nelle isole.

In questo blog si è già affrontato il tema dei vincoli costituzionali ad eventuali obblighi vaccinali (vedasi *Costituzione e Corte Costituzionale in tema di obblighi vaccinali* del 14 gennaio 2022): e anche in virtù delle conclusioni in passato raggiunte dalla medesima Corte Costituzionale proprio in punto di legittimità di obblighi vaccinali, la decisione oggi in commento suscita profondi interrogativi.

In questi giorni si sta provvedendo ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, in un clima caratterizzato da una profonda inquietudine per le sorti della nostra democrazia: l'auspicio è che questo, che rappresenta uno dei momenti più alti della vita repubblicana, possa costituire l'inizio di un nuovo corso.

© Studio Legale Avv. Silvia Cignoli